



## ISTITUTO COMPRENSIVO “PERUGIA 14”

Via della Trota, 12  
06134 PERUGIA – PONTE FELCINO  
tel.075 691131 - fax: 075 5919511 -  
e mail: [pgic85300b@istruzione.it](mailto:pgic85300b@istruzione.it)

Codice Meccanografico: PGIC85300B | Codice Fiscale: 94152410547



### IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO L'ART. 10, COMMA 3, LETTERA A) DEL T.U. 16/04/94, N. 297;  
VISTI GLI ARTT. 8 E 9 DEL DPR 08/03/99, N. 275;  
VISTI GLI ARTT. 32 E 40 DEL D.I. 01/02/2001, N. 44  
VISTA LA CIRC. 05/12/03, N. 41 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
VISTO L'ART. 46 DELLA L. 06/08/08, N. 133

### EMANA

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI AI SENSI DELL'ART. 40 DEL DECRETO N. 44/2001

#### ART. 1 - (Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 40 del D.I. n. 44 del 01/02/01, le modalità e i criteri per la stipula di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica e gestionale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel Piano dell'Offerta Formativa.
2. Al fine di soddisfare le esigenze di cui all'articolo precedente, su proposta del Collegio dei docenti ed in base alla Programmazione dell'offerta formativa, l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni.
3. Il contratto/convenzione con esperti, associazioni o Enti di Formazione italiani o stranieri può essere stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.I. n. 44 del 01/02/2001, soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali.
4. Il contratto/convenzione è stipulato con esperti, associazioni o Enti di Formazione italiani o stranieri, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico richiesto.
5. L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applicano le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto scuola vigente al momento della stipula del Contratto di Incarico

#### ART. 2 - (Requisiti professionali)

1. Per ciascuna attività o progetto deliberati nel Piano dell'Offerta Formativa, per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni, il Collegio docenti stabilisce i requisiti, in termini di titoli culturali e professionali. Gli esperti saranno, comunque, in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore (Rif. art. 46 L.133/08). L'esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall'esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all'atto della stipula del contratto.
2. I requisiti fissati dal Collegio docenti saranno pubblicizzati dall'Istituto, contestualmente alla pubblicazione degli avvisi di selezione.

### ART. 3 - (Procedura di selezione)

1. La selezione dell'esperto avviene seguendo le seguenti priorità di scelta:
  - 1) Attraverso la ricerca tra personale interno dell'istituzione scolastica;
  - 2) Attraverso la ricerca tra personale di altre istituzioni scolastiche;
  - 3) Attraverso avviso pubblico e successiva stipula di contratti di lavoro autonomo
2. Il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa e del Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale dell'Istituto, sul sito web o con qualunque altra forma di pubblicità ritenuta idonea.
2. Gli avvisi dovranno indicare le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intende stipulare.  
Per ciascun contratto deve essere specificato :
  - l'oggetto della prestazione;
  - la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
  - il corrispettivo previsto per la prestazione
3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione.
5. Quando la procedura di selezione non è compatibile con la natura delle prestazioni in questione, il Dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale dell'esperto esterno/professionista allorquando ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario, l'infungibilità del professionista, anche attraverso la richiesta ad associazioni specifiche, albi professionali e/o elenchi riconosciuti da Enti Locali che ne garantiscano la specifica professionalità.  
È inoltre possibile ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di procedura comparativa:
  - quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo;
  - lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica;
  - la concorrenza è assente per motivi tecnici. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
  - tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

### ART. 4 - (Determinazione del compenso)

1. Il compenso massimo da corrispondere agli esperti esterni per le attività e gli insegnamenti di cui ai precedenti art. è fissato in € 70,00 (settanta).
2. Qualora sia richiesta una prestazione garantita da professionalità particolarmente elevate e, quindi, di difficile reperimento sul mercato, il compenso massimo di cui al comma precedente può essere motivatamente elevato con delibera del Consiglio d'Istituto con riferimento alle misure dei compensi per attività di Aggiornamento di cui al Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326.
3. Nel caso di personale interno all'istituzione scolastica, il compenso è fissato dalle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo allegato al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto scuola vigente al momento della stipula del Contratto di Incarico
4. È fatto salvo il limite massimo dei compensi previsto dal soggetto finanziatore.
5. In relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente scolastico, ha facoltà di stabilire Compensi forfetari compatibili con risorse finanziarie dell'istituzione scolastica
6. Il pagamento delle spettanze avverrà in base al registro orario da compilato dall'esperto. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, dietro presentazione di regolare fattura, notula, parcella, ricevuta fiscale, etc. e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente; non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L'esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e responsabilità civile.

**ART. 5 - (Individuazione degli esperti esterni)**

1. Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base della seguente tabella di valutazione dei titoli:

**Tabella di valutazione titoli**

	<b>TITOLI</b>	<b>PUNTI</b>
<b>1</b>	Laurea Triennale valida (specifica o equipollente) fino a 89 ..... 1 punto da 90 a 104 ..... 2 punti da 105 in poi ..... 3 punti Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida fino a 89 .....4 punti da 90 a 99 .....5 punti da 100 a 104 ..... 6 punti da 105 a 110 e lode.....7 punti	<b>Max 7 punti</b>
<b>2</b>	Specializzazioni, corsi di perfezionamento post lauream, master, ecc., coerenti con la tipologia di intervento	<b>1</b>
<b>3</b>	Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento	<b>1</b>
<b>4</b>	Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento	<b>1</b>
<b>5</b>	Partecipazione a corsi di formazione attinenti la figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso)	<b>Max 5 punti</b>
<b>6</b>	Certificazione professionali (2 per ciascuna certificazione)	<b>Max 6 punti</b>
<b>7</b>	Certificazioni inerenti la sicurezza (D.lgs 81/2008)	<b>1</b>
<b>8</b>	Iscrizione all'Albo professionale (ove esistente)	<b>1</b>
<b>9</b>	Esperienza lavorativa nel settore di riferimento (PON-FSE e Laboratori specifici) (1 punto per anno)	<b>Max 10 punti</b>
<b>10</b>	Esperienza lavorativa nel settore di riferimento, extra Enti-Scolastici, professionalmente rilevanti, dimostrabili e pertinenti con l'incarico (1 per ogni anno)	<b>Max 10 punti</b>
<b>11</b>	Altre esperienze lavorative specifiche da valutare ed assegnare sulla base della peculiarità dell'incarico da ricoprire	<b>Max 17 punti</b>

2. Il Dirigente scolastico può nominare un'apposita commissione per le valutazioni di cui al presente articolo.

3. Per quanto riguarda i criteri di selezione dei titoli (di studio e professionali) sarà fatto riferimento a quelli adottati dalle vigenti disposizioni del MIUR in merito all'assunzione del Personale Docente nelle Scuole Pubbliche. Tutti Gli altri requisiti saranno oggetto di valutazione;

4. La commissione predispose a tal fine una formale relazione contenente la specifica e dettagliata indicazione dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate, formulando una proposta di graduatoria. Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità. La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico.

5. La graduatoria è pubblicata nell'albo dell'istituzione scolastica, con la sola indicazione nominativa degli aspiranti inclusi. È fatto comunque salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241, d.lgs n.33/2013 e d.lgs. n.50/2016.

**ART. 6 - (Stipula del contratto)**

1. Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante stipula di un contratto di prestazione d'opera o convenzione, anche nel caso di incarico a titolo gratuito.

2. Nel contratto devono essere specificati:

- l'oggetto della prestazione;

- i termini di inizio e conclusione della prestazione;

- il corrispettivo della prestazione;
- le modalità di pagamento del corrispettivo;
- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di:

- svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola;
- assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all'inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto; documentare l'attività svolta;
- autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente alla legge 196/2003.

4. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella del contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, e la disciplina che lo regola è quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. La prestazione deve essere di natura temporanea.

5. I contratti di cui al presente regolamento sono assoggettati al regime fiscale e previdenziale, in dipendenza della posizione del contraente, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

6. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

7. Ai sensi dell'art. 29, comma q, del D.l. n. 44 del 01/02/2001 è istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

#### **ART. 7 - (Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica)**

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e di altra scuola è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.

2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001

#### **Art. 8 - (Pubblicità)**

1. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito Internet dell'Istituto al fine di consentire la libera consultazione.

#### **Art. 9 - (Abrogazione norme)**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le corrispondenti norme regolamentari emanate dal consiglio d'istituto.

#### **Art. 10 - (Disposizioni finali)**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicheranno le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

**Approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 108 del 26.09.2017**